



- 9 OTT. 2015

Protocollo Generale

N. QH/.....69219.....

Ordinanza del Sindaco

N. 4 del 9/10/15

Oggetto: Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Sindaco 6/2014 avente ad oggetto "Disciplina oraria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali." – Approvazione della nuova "Disciplina oraria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali."

Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive – Affissioni e pubblicità

Il Direttore d'Area
 Francesco Paciello

Il Direttore del
 Dipartimento Sviluppo Economico ed
 Attività Produttive
 Silvana Sari

IL SINDACO

Premesso che la regolamentazione introdotta dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59" è stata interessata nel corso degli anni da interventi di semplificazione ed innovazione tesi alla progressiva liberalizzazione del settore;

che l'articolo 50, comma 7 della Legge n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

che la Deliberazione C.C. n. 35 del 06 febbraio 2006, art. 21 "Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche", rimanda ad una specifica Ordinanza Sindacale la fissazione degli orari di lavoro per l'esercizio di tutte le attività di commercio su area pubblica;

che il legislatore ha recentemente innovato quanto disposto dalla lettera *d-bis*) dell'articolo 3, comma 1 Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 - introdotta dall'art. 35, comma 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e da ultimo modificata dall'art. 31, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - prevedendo che le attività commerciali di cui al D. Lgs. n. 114/98, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte in regime di liberalizzazione di orario di apertura e chiusura e di giorni di apertura;

che, successivamente, anche il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che sancisce al Capo I del Titolo I le "Norme generali sulle liberalizzazioni" prevede, in particolare, all'art. 1 che alla liberalizzazione delle attività

economiche è strettamente connessa la disciplina degli orari di esercizio;

che, le norme nazionali di cui all'art. 31, comma 2 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11, nonché il successivo Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 art.1, comma 2, pur nell'affermazione del generale principio di libertà di iniziativa economica, espressamente ammettono limiti, programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico;

che, al fine di colmare il vuoto normativo venutosi a creare a seguito del cambiamento del quadro normativo nazionale, si è provveduto a fissare una disciplina transitoria degli orari di esercizio delle attività commerciali su area pubblica, nelle more dello svolgimento di una attenta analisi e verifica sul territorio tesa al corretto adeguamento degli orari stessi nel rispetto del principio di concorrenza e secondo condizioni di pari opportunità tra attività imprenditoriali e compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse necessariamente connesse ad attività che si svolgono su area pubblica;

che, nel quadro normativo predetto, è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 11.11.2014 con la quale veniva approvata la nuova "Disciplina oraria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali";

che, a quasi un anno di distanza dall'approvazione della predetta Ordinanza, sulla base delle esperienze maturate e del contatto costante con gli operatori del settore, anche alla luce della particolare difficile congiuntura economica, è stato possibile acquisire elementi utili tali da prendere in esame le osservazioni sottoposte all'Amministrazione Capitolina dalle OO.SS. di categoria e dai singoli operatori e Presidenti delle AGS in ordine alla opportunità di effettuare modifiche al corrente regime di disciplina oraria;

che, in tale prospettiva, le considerazioni fatte prendono lo spunto dalla mutata realtà commerciale sviluppatasi negli ultimi anni all'interno dei mercati rionali, ove è stato possibile osservare un graduale crescente aumento di attività artigianali e di servizio a scapito delle attività originariamente caratterizzanti la realtà mercatale (in particolare le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli);

che tali nuove attività necessitano, considerata anche le mutate esigenze della clientela - ormai maggiormente propensa ad effettuare i propri acquisti negli orari pomeridiani e serali, alla fine dell'orario di lavoro - di una disciplina oraria maggiormente elastica, tale da consentire loro di poter concorrere con le attività della stessa natura ubicate su sede fissa, ormai oggetto - come già precisato - di una piena liberalizzazione in materia di orari;

valutato inoltre che il mercato è divenuto - anche sulla scia delle esperienze maturate all'estero - luogo di aggregazione e di incontro della collettività locale (anche giovanile) e che, anche in tale prospettiva, appare opportuna una maggiore estensione degli orari dei mercati cittadini (e conseguentemente anche della relativa offerta di servizi);

che conseguentemente, di concerto con le OO.SS. e le Associazioni di categoria, la soluzione maggiormente percorribile sembra essere quella di consentire ai singoli operatori commerciali dei mercati rionali su sede propria in regime di autogestione ai sensi della deliberazione consiliare 331/86 e ss.mm.ii. - entro l'arco prefissato di un orario massimo di apertura e chiusura, prestabilito dall'Amministrazione - di determinare liberamente il proprio orario lavorativo, dandone preventiva comunicazione mensile all'Amministrazione;

che diversamente, per i mercati rionali su sede propria a regime ordinario, per i quali l'Amministrazione Capitolina assume ancora in proprio i costi delle utenze comuni, delle pulizie e della manutenzione ordinaria (oltre quella straordinaria), appare opportuno mantenere inalterato il regime previgente che prevede la necessità di una autorizzazione amministrativa per le modifiche orarie;

che anche per i mercati su sede impropria, vista la loro collocazione su sede stradale o comunque non sottratta al pubblico uso, appare opportuno mantenere la previgente disciplina che mantiene un controllo sulla relativa disciplina oraria in capo agli enti di prossimità (al fine di una migliore valutazione di tutte le circostanze, quali, ad esempio, viabilità, ordine pubblico, compatibilità con eventi locali, ecc...);

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e s.m.i.;

vista l'Ordinanza del Sindaco n. 6/2014;

Sentite le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa, di apportare le seguenti integrazioni e modifiche all'Ordinanza Sindacale n. 6/2014:

A) L'art. 1 co. 1 dell'O.S. 6/14 viene modificato come segue:

ARTICOLO 1

Attività di commercio su aree pubbliche nei mercati

1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano l'orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da comunicare al Presidente della AGS ed al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

Le A.G.S. possono coordinare le aperture dei singoli operatori.

Potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 24,00, da comunicare almeno venti giorni prima dell'evento stesso (e fermo restando la stipula di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile - al Dipartimento Attività Economiche e Produttive), alle competenti Strutture Territoriali ed i competenti Gruppi Territoriali di Polizia Locale Roma Capitale per verificare le eventuali incompatibilità dovute a motivi di disturbo alla quiete, all'ordine pubblico e alla viabilità con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturne prolungate;

B) Dopo il comma 1, che precede, viene aggiunto il seguente comma 1.bis:

1.bis. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico a gestione ordinaria osservano l'orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su determinazione della maggioranza degli operatori attivi del mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura, da comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Potranno essere richieste eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno venti giorni prima dell'evento stesso su richiesta della maggioranza degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, fermo restando la stipula di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, da trasmettere al Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro al fine di valutare d'intesa con le competenti Strutture Territoriali ed i competenti Gruppi Territoriali di Polizia Locale Roma Capitale le eventuali incompatibilità dovute a motivi di disturbo alla quiete, all'ordine pubblico e alla viabilità con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturne prolungate, fermo restando che le operazioni di apertura e chiusura saranno curate dagli operatori stessi.

C) Il comma 8 dell'art. 1 viene modificato come segue:

8. Disposizioni comuni.

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi dei commi che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione.

D) Gli altri commi dell'art. 1 rimangono invariati.

E) L'art. 2 viene modificato come segue:

ARTICOLO 2

Limitazioni e sanzioni

1. Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In sede di valutazione finalizzata alla concessione del beneficio della deroga oraria in favore degli operatori del mercato che ne facciano richiesta, verrà considerata l'osservanza dei provvedimenti in materia e, pertanto, la regolarità dei comportamenti tenuti durante il periodo antecedente all'eventuale richiesta di deroga.
3. Una volta adottato ed in vigore di un provvedimento di deroga, lo stesso potrà essere oggetto di revoca per sopraggiunti comportamenti irregolari tenuti in violazione delle disposizioni in materia di disciplina oraria contenute nella presente Ordinanza Sindacale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dai provvedimenti che disciplinano il settore.
4. Gli operatori del mercato che dovessero incorrere nella violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale non potranno beneficiare delle deroghe previste nel presente provvedimento per almeno tre mesi dalla contestazione dell'infrazione e nei casi più gravi per sei mesi, nei casi in cui da detti comportamenti ne derivi un danno all'interesse pubblico e alla sicurezza urbana.
5. In caso di singoli reiterati comportamenti irregolari, tenuti dall'operatore nell'arco di un anno e sanzionati dagli organi di vigilanza, saranno possibili ulteriori provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare dispositivi della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3D. Lgs n. 114/98.
6. Il procedimento disciplinare sanzionatorio in caso di recidiva di cui al punto che precede, avrà inizio con la notificazione al trasgressore del verbale di accertamento di violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale.
7. A seguito della avvenuta ricezione del verbale di accertamento notificato al trasgressore, verrà predisposto l'atto di diffida a non reiterare la violazione delle disposizioni in materia oraria contenute, altresì, la previsione dell'irrogazione delle successive sanzioni accessorie previste ai sensi dell'art. 29 comma 3D. Lgs n. 114/98 in caso di recidiva nell'arco di un anno.
8. Qualora nell'arco di un anno vengano accertate due violazioni, (compresa la violazione da cui è originata la diffida) a carico dello stesso operatore, l'Amministrazione dispone, entro 90 giorni dall'avvenuta ricezione dell'ulteriore verbale notificato, la sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 1. Sempre con riferimento al medesimo arco temporale, alla terza violazione sarà comminata una sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 2; dalla quarta violazione in poi saranno disposte ulteriori sanzioni di sospensione dell'attività commerciale, pari ciascuna a 3 giorni per ogni singola violazione.

DISPONE

- La presente Ordinanza integra, modifica e pertanto sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 11.11.2014 dettando quindi la nuova "Disciplina oraria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Mercati rionali" come di seguito riportata;

- I Municipi sono incaricati della divulgazione e della esecuzione del presente provvedimento.

ARTICOLO 1

Attività di commercio su aree pubbliche nei mercati

1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano l'orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da comunicare al Presidente della AGS ed al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

Le A.G.S. possono coordinare le aperture dei singoli operatori.

Potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 24,00, da comunicare almeno venti giorni prima dell'evento stesso (e fermo restando la stipula di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile - al Dipartimento Attività Economiche e Produttive), alle competenti Strutture Territoriali ed i competenti Gruppi Territoriali di Polizia Locale Roma Capitale per verificare le eventuali incompatibilità dovute a motivi di disturbo alla quiete, all'ordine pubblico e alla viabilità con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturne prolungate;

1-bis. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico a gestione ordinaria osservano l'orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su determinazione della maggioranza degli operatori attivi del mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura, da comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Potranno essere richieste eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno venti giorni prima dell'evento stesso su richiesta della maggioranza degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, fermo restando la stipula di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, da trasmettere al Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro al fine di valutare d'intesa con le competenti Strutture Territoriali ed i competenti Gruppi Territoriali di Polizia Locale Roma Capitale le eventuali incompatibilità dovute a motivi di disturbo alla quiete, all'ordine pubblico e alla viabilità con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o

notturne prolungate, fermo restando che le operazioni di apertura e chiusura saranno curate dagli operatori stessi.

2. Mercati a gestione di terzi (project financing).

Per i mercati a gestione di terzi (project financing) l'orario di esercizio nei giorni feriali, nelle domeniche e nei giorni festivi seguirà la disciplina oraria nell'arco compreso tra le 07.00 e le 22.00.

La tipologia di orario, prescelta su determinazione della maggioranza degli operatori attivi, dovrà essere comunicata al Concessionario realizzatore dell'opera con dieci giorni di anticipo rispetto all'apertura prevista, al fine di consentire al Concessionario stesso la necessaria organizzazione.

Soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24.00, su determinazione della maggioranza degli operatori attivi ed almeno venti giorni prima dell'evento stesso, potrà essere inoltrata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione e Lavoro richiesta, già corredata dal nulla osta del Concessionario realizzatore dell'opera, finalizzata all'eventuale proroga di orario.

La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere valutata d'intesa con le competenti Strutture Territoriali ed i competenti Gruppi Territoriali di Polizia Locale Roma Capitale per eventuali incompatibilità dovute a motivi di disturbo alla quiete, all'ordine pubblico e alla viabilità con eventuali disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare da aperture serali o notturne prolungate.

3. Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante hanno facoltà di esercitare l'attività:

- a) nei mercati coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione, all'interno (previo consenso espresso dall'Associazione Gestione Servizi), all'esterno e a ridosso del mercato nei giorni feriali, domenicali e festivi fino alle ore 24,00;
- b) nei mercati coperti e su plateatico attrezzato a gestione ordinaria, all'interno (previo consenso espresso dalla maggioranza degli operatori), all'esterno e a ridosso del mercato nei giorni feriali, domenicali e festivi fino alle ore 24,00;
- c) nei mercati a gestione di terzi (project financing) in base agli orari stabiliti dalla maggioranza degli operatori attivi, salvo comunicare al Concessionario realizzatore dell'opera la volontà di effettuare un orario di vendita differente.

4. Mercati su sede impropria.

I mercati su sede impropria osservano il seguente orario di apertura di esercizio:

giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

Gli Operatori hanno tempo un'ora per lasciare libero il posteggio da mezzi, merci e cose.

Qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli operatori attivi nel mercato e a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia, su autorizzazione del Municipio competente sentito il parere del competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e previa intesa con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione e Lavoro, l'orario potrà:

nei giorni feriali, sabato e prefestivi, essere prolungato oltre le ore sopra stabilite fino al limite massimo delle ore 20,00;
prevedere aperture nei giorni domenicali e festivi dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

I soli rivenditori esclusivi di fiori e piante hanno facoltà di esercitare l'attività nell'area del mercato - fino al limite massimo delle ore 24,00 - nei giorni feriali, domenicali e festivi a condizione che tale esercizio non comporti intralcio alla viabilità nel cui caso l'attività stessa dovrà, per la circostanza, essere trasferita nell'area pedonale più vicina e ferme restando le operazioni di pulizia cui gli operatori dovranno provvedere.

4-bis. Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori.

Quanto previsto al precedente comma 4 non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012.

5. Periodo Natalizio.

I mercati coperti, su plateatico attrezzato, a gestione di terzi ed i mercati su sede impropria hanno facoltà di apertura nelle giornate feriali, prefestivi, festivi e domenicali di Dicembre e Gennaio relative al periodo natalizio con le stesse fasce orarie e con le stesse modalità previste ai precedenti punti 1, 1bis, 2, 3 e 4 fatti salvi sopraggiunti motivi di interesse pubblico che non ne consentano lo svolgimento.

Fermo quanto sopra stabilito, le eventuali richieste di protrazioni orarie dovranno essere formulate nei termini e condizioni evidenziati ai precedenti punti 1, 1bis, 2, 3 e 4.

6. Mercati saltuari.

Nei mercati saltuari l'orario d'esercizio è stabilito dal Municipio competente (Deliberazione C.C. n. 10/99).

7. Attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dell'organico dei mercati suddetti.

Osservano l'orario di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali ed anche negli eventuali giorni domenicali e festivi, secondo l'orario del mercato in cui le stesse risultano inserite, secondo la disciplina di cui ai commi che precedono.

8. Disposizioni comuni.

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi dei commi che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 2 Limitazioni e sanzioni

1. Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In sede di valutazione finalizzata alla concessione del beneficio della deroga oraria in favore degli operatori del mercato che ne facciano richiesta, verrà considerata l'osservanza dei provvedimenti in materia e, pertanto, la regolarità dei comportamenti tenuti durante il periodo antecedente all'eventuale richiesta di deroga.

3. Una volta adottato ed in vigore di un provvedimento di deroga, lo stesso potrà essere oggetto di revoca per sopraggiunti comportamenti irregolari tenuti in violazione delle disposizioni in materia di disciplina oraria contenute nella presente Ordinanza Sindacale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dai provvedimenti che disciplinano il settore.
4. Gli operatori del mercato che dovessero incorrere nella violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale non potranno beneficiare delle deroghe previste nel presente provvedimento per almeno tre mesi dalla contestazione dell'infrazione e nei casi più gravi per sei mesi, nei casi in cui da detti comportamenti ne derivi un danno all'interesse pubblico e alla sicurezza urbana.
5. In caso di singoli reiterati comportamenti irregolari, tenuti dall'operatore nell'arco di un anno e sanzionati dagli organi di vigilanza, saranno possibili ulteriori provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare dispositivi della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3D. Lgs n. 114/98.
6. Il procedimento disciplinare sanzionatorio in caso di recidiva di cui al punto che precede, avrà inizio con la notificazione al trasgressore del verbale di accertamento di violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale.
7. A seguito della avvenuta ricezione del verbale di accertamento notificato al trasgressore, verrà predisposto l'atto di diffida a non reiterare la violazione delle disposizioni in materia oraria contenute, altresì, la previsione dell'irrogazione delle successive sanzioni accessorie previste ai sensi dell'art. 29 comma 3D. Lgs n. 114/98 in caso di recidiva nell'arco di un anno.
8. Qualora nell'arco di un anno vengano accertate due violazioni, (compresa la violazione da cui è originata la diffida) a carico dello stesso operatore, l'Amministrazione dispone, entro 90 giorni dall'avvenuta ricezione dell'ulteriore verbale notificato, la sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 1. Sempre con riferimento al medesimo arco temporale, alla terza violazione sarà comminata una sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 2; dalla quarta violazione in poi saranno disposte ulteriori sanzioni di sospensione dell'attività commerciale, pari ciascuna a 3 giorni per ogni singola violazione.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE

